

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERA
DEL C.C. N° 98 DEL 30/07

Allegato "A" ad Atto Repertorio n. 47.104/8.431.

STATUTO SOCIALE DELLA S.F.E.R.A. S.R.L.

TITOLO I

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "S.F.E.R.A. S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Faenza (RA), all'indirizzo risultante dalla relativa comunicazione presso il Registro Imprese.

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter "disposizioni attuazione del c.c.", apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, nelle forme di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e/o dipendenze, uffici di rappresentanza e di corrispondenza, sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio - sanitario - assistenziale, in forma diretta oppure a mezzo di terzi soggetti, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni.

In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono le seguenti attività inerenti alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e alle prestazioni di servizi:

1. la vendita al minuto di specialità medicinali anche veterinarie, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, preparati galenici, officinali e magistrali; materiali di medicazione; reattivi; articoli sanitari e protesici; dispositivi e presidi medico - chirurgici; prodotti ad uso diagnostico e per la riabilitazione personale; apparecchi medicali ed elettromedicali; pile ed apparecchi acustici; giocattoli; prodotti dietetici, alimenti ed integratori alimentari, alimenti per l'infanzia, dietetici speciali, prodotti apistici; prodotti per l'igiene personale; profumeria; cosmetici, anche a base di prodotti naturali; prodotti di erboristeria; macrobiotica; prodotti per la salute e per il benessere; articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria; calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; la rivendita o distribuzione di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste di interesse sanitario attinenti la salute e il benessere; e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
2. la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, cosme-

tici, dietetici, integratori alimentari, ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;

3. l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere socio-sanitario rivolti all'utenza; la prenotazione di prestazioni specialistiche; il noleggio di apparecchi elettromedicali e dispositivi medici;

4. l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai farmacisti e ai dipendenti delle farmacie pubbliche e private; la promozione e la gestione di attività di formazione e di aggiornamento professionale dei propri dipendenti ed altri;

5. la promozione, la partecipazione, la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria rivolti agli utenti, anche mediante convegni e incontri culturali;

6. la gestione della distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle ASL, Enti, Istituti, Case di Cura e di Riposo, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati al servizio farmaceutico;

7. la fornitura di servizi complementari inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti;

8. la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili, inclusa la possibilità di effettuare erogazioni in conformità agli scopi degli enti soci;

- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società dalla stessa partecipate aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione ivi prevista svolta nei confronti del pubblico;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. In particolare, le attività di cui al punto 1. del terzo comma del presente articolo dovranno essere svolte principalmente nell'ambito dei territori di riferimento degli enti soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro ~~2.000.000,00 (due milioni/00)~~ **2.029.600,00 (duemilioni ventinovemilaseicento)**

Il capitale sociale dovrà essere di proprietà di Comuni, Province, o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000 o di consorzi o società di capitali controllate da Comuni, Province o Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.



In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Con il consenso di tutti i soci, le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti; il tutto nel rispetto delle norme di legge e come sarà specificato nella delibera di modifica del capitale sociale.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI

I soci potranno finanziare la società nel rispetto e con le prescrizioni previste dalla legge. Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi anche ai sensi della legislazione fiscale, salva espressa previsione contraria.

I soci potranno inoltre decidere l'emissione di titoli di debito nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio comunque non può alienare le proprie quote senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e con diritto di accrescimento.

Il Socio che intenda quindi vendere, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Società, descrivendo la partecipazione offerta in vendita, nonché il prezzo di vendita ed il nominativo dell'acquirente.

La Società dovrà darne comunicazione entro quindici giorni a tutti gli altri Soci, mediante lettera raccomandata, i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate.

In caso di pluralità di Soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta spetterà ad ognuno in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato per la totalità delle quote poste in vendita.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità delle quote, al socio spetta il diritto di recesso.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle quote, agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

ARTICOLO 8 – VERSAMENTI

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti. Qualora sia trascorso il termine fissato per i versamenti a carico dei soci morosi - salvo sempre l'esercizio da parte della società delle facoltà previste dalla normativa vigente - decorre sull'ammontare del pagamento dovuto un interesse annuo in misura pari al tasso legale.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi inderogabilmente previsti dalla legge (art. 2469 e art. 2473 c.c.) e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c..

Nei casi consentiti dalla legge, è escluso il recesso dei soci nei primi due anni dalla data di costituzione della società o della sottoscrizione della partecipazione.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 5bis) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, per il compimento degli atti indicati al successivo art. 19;
- 6) ogni altra materia loro inderogabilmente riservata dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare, le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nonché all'approvazione del bilancio, e la nomina e revoca degli amministratori ed in ogni altro caso previsto dalla legge, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 11

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo comprovante l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere altresì indicato il giorno, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione, da tenersi un giorno successivo alla prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele - video conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di comunicazione.



ARTICOLO 12

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal vice presidente se nominato o, in subordine, da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche al di fuori dei soci.

Nei casi previsti dalla legge o laddove il presidente dell'assemblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale è redatto per atto pubblico da notaio designato dal presidente medesimo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente dal Notaio (nei casi di legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno), e redatto ai sensi di legge.

Le modalità di espressione del voto saranno scelte dall'Assemblea, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, che dovranno comunque consentire l'identificazione dei votanti. L'assemblea può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

ARTICOLO 14

Sia in prima sia in seconda convocazione le decisioni dei soci, sia in forma assembleare, sia in forma di consultazione o consenso scritto, sono prese validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione dell'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
- nomina del Direttore Generale;
- operazioni di scorpori/conferimenti acquisto di attività e/o rami aziendali, di fusioni e di scissioni;
- operazioni di aumenti di capitale;
- ingresso di nuovi soci;
- approvazione del bilancio, distribuzione dei dividendi e delle riserve di utili, del Piano Industriale e del Budget;

che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 15 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri fino al numero massimo di 5 (cinque) consiglieri, anche da non soci, nominati da parte dell'Assemblea con voto di lista.

Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino anche cumulativamente almeno il 5% (cinque per cento) delle quote.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di

quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri in carica, gli altri provvedono alla loro sostituzione, mediante cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di legge. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto subentrano automaticamente i primi candidati non eletti dalla lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina. Il consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.

L'assemblea determina la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

ARTICOLO 16 – PRESIDENTE

Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea che lo ha nominato, elegge tra i propri membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio e nei rapporti a carattere istituzionale, in particolare con le autorità locali, regionali, statali e con le associazioni confederali e di categoria.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sull'andamento economico della società, sull'operato del Direttore Generale, attuando un costante collegamento e raccordo tra la direzione ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti istituzionali con enti, aziende e società a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché con le amministrazioni dello stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana ed estera;
- d) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti con le associazioni datoriali, confederali e di categoria, dispone il versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari;
- e) rappresenta la società davanti alle c.d. Autorità Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, autorità garante per la protezione dei dati personali);
- f) rappresenta la società nelle assemblee delle associazioni, fondazioni, federazioni, confederazioni, enti, etc. ai quali la stessa aderisce;
- g) rappresenta la società nelle verifiche tributarie, ispezioni, accessi, accertamenti, contestazioni, sottoscrivendo i relativi verbali;
- h) adotta, in caso di necessità e d'urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per ratifica.

ARTICOLO 17 – VICE PRESIDENTE



Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla Assemblea che lo ha nominato può eleggere tra i suoi membri un vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza del Presidente.

Il Vice Presidente ha compiti di supporto e collegamento tra la società ed il Coordinamento dei Soci previsto al successivo articolo 25, ne cura la regolare convocazione, lo svolgimento dei lavori, il soddisfacimento di tutte le richieste di accesso alla documentazione sociale, la redazione dei verbali delle sedute.

Nel caso in cui il Vice Presidente non venga nominato i compiti del comma precedente vengono svolti dal Presidente.

ARTICOLO 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età, ogni volta che lo si ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta al presidente richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo degli amministratori con arrotondamento all'unità inferiore, ovvero, in caso di consiglio composto da tre membri, da almeno due amministratori, o da due sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio si terranno nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro in modalità audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove eventualmente i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di collegamento alla riunione.

L'avviso di convocazione sarà spedito per corriere, espresso, raccomandata, telegramma, e-mail, telefax o telex ad ogni consigliere e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso per telegramma, e-mail, telefax o telex almeno 1 (un) giorno prima della data fissata per la riunione.

In caso di assenza o rinuncia del presidente, le sedute del consiglio sono presiedute dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati.

ARTICOLO 19 - VALIDITA' E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito e delibererà con la presenza e con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica per l'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina del Presidente e del Vice Presidente nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- approvazione e/o modifica del budget;
- proposte di operazioni di acquisto/scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali, di fusioni, scissioni, di aumenti di capitale, di approvazione del bilancio e distribuzione

dei dividendi;

- attribuzione, modifica e revoca di poteri ad amministratori.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni degli amministratori, da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2478 cod. civ., e saranno sottoscritte dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 20 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ed ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero.

ARTICOLO 21 - RELAZIONE PREVISIONALE ED AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Il Consiglio di Amministrazione, di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, predisporre ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

3. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze qualificate previste all'art. 14 dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) costituzione di nuove società;
- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 22 -COMPENSI E RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi di legge.

In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche. Il consiglio di amministrazione assegna ai singoli componenti il consiglio stesso, investiti di particolari cariche, tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

ARTICOLO 23 - DIRETTORE GENERALE: NOMINA E REVOCA

1. L'Assemblea nomina su proposta del Consiglio di Amministrazione un Direttore Generale al quale è affidata la responsabilità gestionale della Società.

2. Il rapporto del Direttore Generale può essere anche di lavoro autonomo.

3. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del contratto non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per motivi che riguardino la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 24 – COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale assicura il raggiungimento dei risultati programmati; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

2. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad



altri organi dell'Azienda. In particolare, tra l'altro, il Direttore Generale:

- a) sovrintende all'attività tecnica, produttiva, gestionale, amministrativa e finanziaria dell'Azienda; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti responsabili delle diverse aree funzionali dell'Azienda; dirige tutto il personale;
- b) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza delle attività aziendali ed il loro organico sviluppo;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale;
- e) presenta il bilancio consuntivo;
- f) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può essere invitato al Coordinamento Soci e può richiederne la convocazione;
- g) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti, i passaggi di categoria, gli avanzamenti e le promozioni, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;
- h) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente con i poteri del Consiglio;
- i) presiede le Commissioni Giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne;
- l) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari esclusi sospensione e licenziamento e per questi presenta proposte al Consiglio di Amministrazione;
- m) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente dell'Azienda, previa procura da conferirsi con le modalità previste nell'art. 420 del Codice di Procedura Civile;
- n) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'Azienda ed alle spese in economia;
- o) presiede alle aste ed alle licitazioni private ed agli appalti concorso; sovrintende alle procedure negoziali nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione; stipula contratti;
- p) firma la corrispondenza dell'Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente.

3. Il Direttore Generale, sotto la sua responsabilità, può delegare a dirigenti o collaboratori alcune delle proprie funzioni e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la responsabilità di rami ed aree di attività, nonché il potere di firma di atti che comportino impegni per l'Azienda.

4. Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione né accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 25 – VIGILANZA

La vigilanza sull'attività gestionale dell'Azienda è esercitata dai soci per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea e dal Coordinamento Soci previsto nella convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/200 fra gli Enti locali soci di SFERA S.R.L. per il controllo della stessa quale società *in house*.

ARTICOLO 26 – COLLEGIO SINDACALE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, sarà nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto. Detto Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 C.C.. La retribuzione dei Sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento ai compensi determinati in base ai parametri fissati dal Ministero di Giustizia.

Qualora la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

ARTICOLO 27 – REVISORE

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio; in difetto si farà riferimento ai compensi determinati in base ai parametri fissati dal Ministero di Giustizia.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies del C.C..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 2 co. C.C..

TITOLO V BILANCIO

ARTICOLO 28 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi previsti dall'art. 2364 c.c., tale termine potrà essere prorogato a cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, dedotte le somme da destinare alle riserve previste dalla legge, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori indicandone i poteri. Lo stato di liquidazione potrà essere revocato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2487ter c.c..

ARTICOLO 30 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente esclusivamente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 31 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi che regolano le società a responsabilità limitata.

FIRMATO: LUCA TAMPIERI
DAVIDE RANALLI
ROBERTO RAVA
PAOLO CASTELLARI - NOTAIO

ALLEGATO ^{4 D} ALLA DELIBERA
DEL C.C. N° ⁹⁸ DEL ^{30/7/2015}

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000 FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI SFERA S.R.L., PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLA STESSA QUALE SOCIETÀ *IN HOUSE*.

L'anno 2015, il giorno _____, fra i sigg. ri:

Giovanni Malpezzi, Sindaco del Comune di Faenza, autorizzato con delibera consiliare n. del _____

Davide Ranalli, Sindaco del Comune di Lugo, autorizzato con delibera consiliare n. del _____

Onelio Rambaldi, Sindaco del Comune di Medicina, autorizzato con delibera consiliare n. del _____

Sig. Stefano Manara, Presidente del CON.AMI, autorizzato con delibera del _____ n. del _____

Fausto Tinti, Sindaco del Comune di Castel Sⁿ Pietro Terme, autorizzato con delibera consiliare n. del _____

PREMESSO

- a) che la società a totale partecipazione pubblica S.F.E.R.A. S.r.l. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con atto rep. N. 27.981, rac. N. 1.700 ai rogiti del notaio Paolo Castellari in data 11/02/2004, partecipata originariamente dal Comune di Medicina, dal Comune di Faenza e dal CON.AMI;
- b) che a seguito dell'aumento di capitale, fino ad € 2.029.600,00 e di apposite modifiche statutarie approvate con delibera dell'Assemblea Straordinaria del _____, ha sottoscritto nuove quote ed è diventato socio anche il Comune di Castel San Pietro Terme;
- c) che la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati enti locali somma attualmente al 100% del complessivo;
- d) che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- e) che i Soci intendono individuare gli strumenti per assicurare il controllo in comune sulla Società, cosiddetto controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche *Convenzione*);
- f) che tra i soci originari è stata stipulata apposita convenzione ex art. 30 per le medesime finalità di cui al precedente punto e), sostituita da ultimo in data 27/3/2015, all'atto dell'ingresso in società del Comune di Lugo e che ora i Soci intendono modificarla per adeguarla all'acquisto della qualità di socio del Comune di Castel San Pietro Terme ;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci (Comune di Faenza, Comune di Lugo, Comune di Medicina, CON.AMI e Comune di Castel San Pietro Terme) si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Scopo della convenzione

1. I Soci si obbligano ad affidare la gestione di tutte le farmacie di cui hanno o avranno la titolarità alla Società, in base ad appositi contratti di affitto di ramo d'azienda, ed eventuali disciplinari di servizio integrativi degli stessi, stipulati tra gli enti soci e la Società.
2. I Soci convengono sulla necessità di assicurare il controllo in comune sulla Società, la permanenza del capitale pubblico e la prevalente attività nei territori degli enti locali soci.
3. I Soci convengono altresì che la presente convenzione costituisce, nel merito, per gli enti sottoscrittori, scelta di forma e modello organizzativo di propri servizi e funzioni.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane, comunque, in facoltà dei Soci determinare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

Articolo 3 - Capitale della Società

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della presente convenzione.
2. Essi inoltre si impegnano a detenere direttamente il capitale sociale ove l'interposizione di un diverso soggetto possa precludere l'esercizio del "controllo analogo".

Articolo 4 - Attività della Società

1. Richiamando quanto già indicato dallo Statuto societario, si dà atto che la Società è vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, come meglio specificato all'ultimo capoverso dell'art. 4 dello Statuto stesso.
2. Qualora la normativa comunitaria o nazionale stabilisse che l'attività delle società a controllo analogo *in house* debba essere svolta a favore degli Enti pubblici soci in via esclusiva, la società si adegnerà a detto principio, anche, ove occorresse, previa apposita modifica dello Statuto.
3. La Società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, anche laddove non siano

applicabili le normative europee e nazionali sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sulla base dei principi derivanti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 5 - Decisioni dei soci

1. I soci concordano e si obbligano a mantenere la previsione statutaria di una maggioranza qualificata, pari all'85% del capitale sociale per l'approvazione delle deliberazioni inerenti gli oggetti di cui al successivo comma 2, ritenendo che tale meccanismo costituisca strumento per il *controllo analogo* delle società *in house*.
2. Fermo restando che i Soci si impegnano a ricercare la massima condivisione delle decisioni da assumere in sede di Assemblea della Società, tenuto anche conto dei *quorum* previsti dallo Statuto, le seguenti decisioni dell'Assemblea sono preventivamente sottoposte al parere del Coordinamento dei Soci di cui al successivo art. 7, e qualora l'Assemblea non si conformi al parere la stessa dovrà darne motivazione in sede di votazione in Assemblea dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina e la revoca degli amministratori;
 - c) nomina del Presidente e del Vicepresidente del consiglio di Amministrazione;
 - d) la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
 - e) nomina del Direttore Generale;
 - f) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - g) le operazioni che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
 - h) operazioni di scorporo/conferimento di attività e/o rami d'azienda, fusioni e scissioni;
 - i) aumenti di capitale;
 - j) ingresso di nuovi soci;
 - k) approvazione del Piano Industriale e del *Budget*.
3. In ogni caso, laddove le decisioni dell'Assemblea fossero inerenti ad uno specifico territorio tra quelli in cui opera la Società, se queste, rispetto all'attività complessiva della Società, incidono in modo predominante sugli aspetti organizzativi, operativi e gestionali dei contratti e disciplinari in essere con il Socio di riferimento per tale ambito territoriale, le indicazioni di quest'ultimo sono vincolanti per il parere che assumerà in merito il Coordinamento soci.

Articolo 6 - Amministrazione della Società

1. I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, e/o tecnologico-professionale. La deliberazione di nomina degli amministratori dovrà espressamente indicare le esperienze maturate da ciascun amministratore.
2. Tenuto conto dei limiti di Legge relativi alla composizione degli organi amministrativi delle Società

partecipate dagli enti locali, nella composizione della lista da proporre all'Assemblea dei soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società la rappresentanza dei soci sarà articolata come segue:

- a) un componente indicato da CON.AMI;
 - b) un componente indicato dal Comune di Faenza;
 - c) un componente indicato dal Comune di Lugo;
 - d) un componente indicato dal Comune di Medicina;
 - e) un componente indicato dal Comune di Castel San Pietro Terme congiuntamente ad altro nuovo eventuale socio.
3. I Soci si impegnano affinché, in sede di Assemblea, la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, comprenda anche le seguenti indicazioni riguardo agli incarichi degli amministratori:
- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione è indicato a rotazione dal Comune di Faenza, dal Comune di Medicina e dal CON.AMI (secondo l'ordine indicato) previa acquisizione del parere dei due Soci che non effettuano la designazione con i quali ricercherà la massima condivisione possibile;
 - b) il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione è indicato a rotazione dal Comune di Medicina, dal Comune di Faenza e dal Comune di Lugo (secondo l'ordine indicato).
4. I Soci convengono che la designazione del Direttore Generale venga effettuata dal CON.AMI, sentiti gli altri comuni con i quali ricercherà la massima condivisione possibile.
5. I Soci convengono sull'opportunità di nominare il Collegio Sindacale e si impegnano affinché, in sede di Assemblea, la decisione per la nomina del Presidente del Collegio sia assunta su indicazione effettuata, a rotazione, dal Comune di Lugo e da CON.AMI, questi ultimi in accordo tra di loro. Il resto dei componenti del Collegio Sindacale sarà designato come segue:
- a) i due sindaci effettivi: uno su indicazione del Comune di Faenza e uno su indicazione del Comune di Medicina;
 - b) i due sindaci supplenti: uno su indicazione del Comune di Lugo e uno su indicazione del CON.AMI.

Articolo 7 - Coordinamento dei Soci

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti legali, o loro delegati.
2. Il Coordinamento elegge tra i propri componenti un presidente che dura in carica per tre esercizi e ha il compito di convocare e presiedere le riunioni, avvalendosi del supporto operativo fornito dalla Società, ai sensi di quanto stabilito anche nello Statuto della stessa.
3. Il Coordinamento è sede di informazioni, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno. Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Società partecipa alle riunioni del Coordinamento. A tali riunioni il Coordinamento può invitare anche gli altri amministratori con delega della Società o l'intero Consiglio di Amministrazione, oltre che il Direttore Generale. Di norma, anche tenuto conto di quanto indicato nello Statuto della Società, il Vicepresidente assicura il supporto e l'operatività del Coordinamento.

4. Il coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società, compresa la documentazione del controllo di gestione e della contabilità analitica.
5. Il Coordinamento opera con la massima informalità. Può essere convocato su iniziativa di ciascun socio.
6. Il Coordinamento assume le proprie decisioni con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano l'85% del capitale della Società.

Articolo 8 - Controllo dei Soci sulla società

1. Al fine di assicurare il controllo analogo sulla Società da parte degli enti locali soci, il Coordinamento acquisisce dalla stessa la relazione sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, oltre che ogni informazione preventiva sulle operazioni di maggior rilievo che la Società intende attivare.
2. Sempre ai fini di cui al punto precedente, al Coordinamento viene trasmessa la relazione previsionale della Società, di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo, proponendo anche almeno un obiettivo gestionale specifico per ogni territorio con il relativo indicatore per valutarne il livello di raggiungimento, ai fini dell'indicazione degli stessi nei bilanci di previsione dei Soci, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000 (art. 147-quater).

Articolo 9 - Recesso

1. I Soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.
2. La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Articolo 10 – Trasferimenti di quote e adesione di nuovi Soci alla Convenzione

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote della Società, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la Convenzione medesima.
2. La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
4. La cessione diretta di partecipazioni è previamente autorizzato dal Coordinamento.

Articolo 11 – Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di quanto previsto dalla presente Convenzione o della interpretazione o esecuzione della stessa è competente esclusivamente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 12 – Formalità, spese e oneri

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella all. B DPR 642/1972, è soggetta a sottoscrizione in forma digitale e conservata da ciascun Ente Socio., oltre che dalla Società Sfera s.r.l.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gli Enti locali Soci

Comune di Faenza _____

Comune di Lugo _____

Comune di Medicina _____

CON.AMI _____

Comune di Castel San Pietro Terme _____

ALLEGATO "E" ALLA DELIBERA
DEL C.C. N° 98 DEL 30/07/2015

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

I sottoscritti convengono il presente contratto (in seguito "contratto"):

- Dott. nato a _____ il _____, impiegato, domiciliato per la carica in _____, Via _____ n. _____, che interviene al presente atto nella sua qualita' di Responsabile del Settore _____ (designato dal Sindaco con atto N. _____ del _____) del **COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**(_____), con sede in _____, Via n. _____, C.F. _____, P.I.V.A. _____, al presente atto autorizzato in virtu' della sua qualifica, dei poteri attribuitigli dall'art. 107 del dlgs 267/2000, ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale in data _____ delibera n. _____, gia' esecutiva.

(di seguito denominato "Concedente").

- RAVA ROBERTO, nato a Faenza (RA) il 8 giugno 1976 con domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene non in proprio ma nella sua esclusiva qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Societa' a responsabilita' limitata "S.F.E.R.A. S.R.L.", con sede in **FAENZA (RA)**, Via Boaria n. 46, Cod. Fiscale e numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Ravenna **02153830399**, capitale sociale Euro 2.029.600,00 (duemilioniventinovemilaseicento/00), n. 176192 del R.E.A., al presente atto autorizzato in virtu' della sua qualifica, dei poteri a lui derivanti dallo statuto sociale, ed in esecuzione della delibera di Consiglio di Amministrazione presa all'unanimita' in data _____ 2015; (di seguito "Affittuario" o "Conduttore").

Le parti sopra individuate, insieme le "Parti",

PREMESSO CHE

- (i) il Concedente e' attualmente proprietario e unico gestore delle farmacie comunali site nel territorio di propria competenza;
- (ii) S.F.E.R.A S.r.l. e' una societa' partecipata dal Concedente in ragione del _____ % a cui partecipano altresì CON.AMI, Comune di Faenza, Comune di Lugo e Comune di Medicina;
- (iii) Tra S.F.E.R.A S.r.l. e il Concedente esiste un atto di affidamento diretto della gestione delle Farmacie Comunali intervenuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ /2015 attraverso cui si affida a S.F.E.R.A S.r.l. la gestione delle farmacie comunali oggetto del presente contratto d'affitto di ramo d'azienda;
- (iiii) S.F.E.R.A S.r.l. è individuata dai propri soci quale soggetto societario a cui sarà affidata la gestione delle farmacie comunali operanti dei Comuni di Castel San Pietro Terme, Faenza, Imola, Lugo e Medicina.

Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni, garanzie, impegni ed altri accordi stabiliti qui di seguito, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono ad ogni effetto parte del Contratto come fossero trascritte nel Contratto stesso.

Articolo 2 - Definizioni oltre agli altri termini altrove definiti nel presente contratto, le seguenti parole e termini avranno il significato qui di seguito indicato.

2.1 "Affittuario": la S.F.E.R.A S.r.l. così come più ampiamente identificata nella introduzione del contratto.

2.2 "Concedente": il Comune di Castel San Pietro Terme, così come più ampiamente identificato nella introduzione del contratto.

2.3 "Contratto": il presente Contratto sottoscritto dalle Parti le cui firme saranno autenticate dal notaio.

2.4 "Data di Affitto": la data dell'1 (uno) ottobre 2015 (duemilaquindici), dalle ore 00.00 dalla quale decorrerà l'affitto del Ramo di Azienda previsto dal presente Contratto.

2.5 "Data di Restituzione": la data nella quale il ramo di azienda sara' riconsegnato

dall'Affittuario al Concedente, ovvero la data dell'1 (uno) ottobre 2035 alle ore 00,00;
2.6 "Parte o Parti": il Concedente da una parte o l'Affittuario dall'altra parte o entrambi a seconda del contesto.

2.7 "Ramo di Azienda": Il ramo d'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività relativa alla gestione delle Farmacie Comunali costituito dagli elementi descritti qui di seguito:

A. Beni immobili strumentali adibiti all'uso farmacie;

B. Mobili e arredi;

C. Attrezzature varie;

D. Personale;

E. Licenze ed autorizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale (tabelle speciali farmacie), e le licenze o autorizzazioni varie extra farmaci.

2.8 "Valore Iniziale": il valore iniziale dei beni costituenti il ramo d'azienda sarà determinato dalle risultanze di un documento valutativo peritale che le parti si impegnano a produrre entro sei mesi.

2.9 "Valore Finale": il Valore Finale sarà determinato tenendo conto del normale deperimento d'uso, e sarà determinato da apposita perizia all'uopo predisposta dalle parti.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 Affitto del Ramo di Azienda.

Con decorrenza dalla Data di Affitto, il Comune di Castel San Pietro Terme concede in affitto a S.F.E.R.A. S.r.l., che accetta, il proprio Ramo di Azienda relativo al complesso di beni, autorizzazioni amministrative (Autorizzazioni Amministrative all'esercizio del commercio di vendita al pubblico di merci al minuto nn. ... e ... rilasciate dal Comune di XXX il ed ogni altra autorizzazione inerente), personale organizzato per la gestione delle farmacie del Comune di Castel San Pietro Terme; quindi con decorrenza dalla Data di Affitto si produrranno gli effetti previsti da questo contratto.

3.2 Canone.

Quale corrispettivo per l'affitto del Ramo di Azienda, l'affittuario corrisponderà al Comune di Castel San Pietro Terme un canone annuale costituito da una quota fissa pari ad Euro 44.080,00 (quarantaquattromilaottanta/00) e da una quota pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) calcolata sui ricavi di vendita e sui ricavi da prenotazioni CUP e ricavi DPC conseguiti dalle farmacie comunali di Castel San Pietro Terme, dell'anno di riferimento, oltre ad I.V.A. di legge, per il periodo dal 01/10/2015 fino al 31/12/2017 fatta salva la possibilità di rivederlo nel caso in cui si modifichino le normative di riferimento. Successivamente all'anno 2017 il corrispettivo per l'affitto del ramo di azienda verrà ridefinito in comune accordo tra le parti mediante l'elaborazione del nuovo Piano Industriale.

Il canone annuale dovrà essere corrisposto in n. 2 (due) parti: la prima parte in acconto entro il 31/12 dell'anno di riferimento comprendente la parte fissa e il 4,50% (quattro virgola cinque per cento) calcolata sui ricavi di vendita e sui ricavi da prenotazione CUP e ricavi DPC stimati al 31/12 delle farmacie di Castel San Pietro Terme; un conguaglio a saldo positivo o negativo da corrisponderci a trenta giorni dall'approvazione del Bilancio dell'anno di riferimento.

Per il primo anno decorrendo il contratto dal 1 ottobre la quota fissa corrisposta sarà pari ad Euro 11.020,00 (undicimilaventi/00) e la quota variabile sarà calcolata sui ricavi di vendita e sui ricavi da prenotazioni CUP e ricavi DPC conseguiti dalle farmacie comunali di Castel San Pietro Terme dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015.

3.3 Giacenze di Magazzino.

Le giacenze di magazzino e merci in generale esistenti alla data del 01/10/2015 saranno oggetto di separata cessione tra le parti. Il valore delle suddette giacenze sarà determinato sulla base delle risultanze contabili al 30/09/2015, salvo conguagli derivanti dall'inventario fisico da effettuarsi in contraddittorio con l'Affittuario entro e non oltre il 31/12/2015.

3.4 Attività, Passività e Rapporti Esclusi.

I crediti ed i debiti del Ramo d'Azienda anteriori alla Data di Affitto così come, in generale, qualsiasi altra attività o passività del Concedente, sia attuale che potenziale (anche di natura fiscale) non ricompresa nel Ramo d'Azienda, sono esclusi dal presente affitto del ramo d'azienda e restano a favore o a carico del Concedente.

Pertanto il Concedente terrà indenne S.F.E.R.A S.r.l. da qualsiasi passività o pretesa di terzi conseguente o relativa a:

(a) passività non espressamente ricomprese nel Ramo d'Azienda;

(b) obblighi derivanti da rapporti diversi da quelli inclusi nel Ramo d'Azienda.

L'Affittuario si impegna a subentrare in tutti i contratti ed utenze esistenti ed inerenti il ramo di azienda trasferito.

Il personale in forza alle farmacie, di cui all'elenco allegato, sarà assunto da S.F.E.R.A S.r.l. a far data dal 1/10/2015, restando a carico del concedente quanto ad esso dovuto fino al 30/09/2015, ad ogni titolo, comprese ferie e competenze maturate a tale data.

3.5 Licenze e autorizzazioni.

La Concedente si impegna a collaborare per tutte le operazioni necessarie alle vulture, ai subentri e alle regolarizzazioni delle licenze ed autorizzazioni occorrenti allo svolgimento dell'attività.

3.6 Interessi di mora.

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi di mora.

Trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza convenuta gli interessi sono addebitabili nel seguente modo:

- dal 31° (trentunesimo) al 90° (novantesimo) giorno viene applicato un tasso pari all'Euribor a tre mesi così come si evince dalla rilevazione de "Il Sole 24 Ore" del giorno di scadenza;

- dal 91° (novantunesimo) al 180° (centottantesimo) giorno viene applicato un tasso pari all'Euribor a sei mesi aumentato di punti 0,20 (zero virgola venti);

- dal 181° (centottantunesimo) giorno in poi viene applicato un tasso pari all'Euribor a dodici mesi aumentato di punti 2 (due).

Sono fatti salvi ulteriori patti contrari fra le parti.

Articolo 4 - Durata

L'affitto del Ramo di Azienda di cui al presente Contratto avrà durata dalla Data di Affitto sino alla Data di Restituzione.

Pertanto il presente contratto a detta scadenza cesserà di produrre effetti, eccezion fatta per quelle disposizioni che per loro natura siano destinate a protrarre la loro efficacia oltre la data di scadenza dell'affitto del Ramo di Azienda.

Articolo 5 - Gestione del Ramo di Azienda

5.1 Esercizio dell'attività.

L'Affittuario si impegna a gestire l'azienda con la dovuta diligenza, senza modificare l'attuale destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione e delle dotazioni patrimoniali come risultanti dalle perizie di cui al precedente punto 2.8, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

In particolare l'Affittuario si impegna a:

- (i) custodire ed utilizzare il complesso aziendale in conformità alle leggi vigenti ed alle disposizioni, anche regolamentari, che ne disciplinano il funzionamento;
- (ii) effettuare tutte le denunce e/o sottoporre il ramo aziendale a tutte le manutenzioni, collaudi o verifiche che fossero, anche in futuro, prescritti per la natura o l'impiego degli stessi.

5.2 Ammortamenti.

Nel periodo di durata dell'Affitto, in deroga a quanto previsto all'art. 2562 e seguenti del c.c., l'ammortamento dei beni ammortizzabili inclusi nel Ramo d'Azienda (alla data di affitto) sarà effettuato dal Concedente.

Articolo 6 - Restituzione del Ramo di Azienda

6.1. Restituzione del Ramo di Azienda.

Alla scadenza del Contratto, S.F.E.R.A S.r.l. provvederà a restituire il Ramo di Azienda al Concedente nello stato di efficienza in cui lo aveva ricevuto, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

6.2 Conguaglio

Alla data di restituzione sarà calcolato il Valore Finale come precedentemente indicato al punto 2.9). Qualora il Valore Finale risulti superiore al Valore Iniziale, il Concedente sarà tenuto a corrispondere all'Affittuario la differenza in denaro entro e non oltre 90 giorni dalla Data di Restituzione. Qualora, viceversa, il Valore Finale sia inferiore al Valore Iniziale, l'Affittuario sarà tenuto a pagare al Concedente la differenza in denaro, entro e non oltre 90 giorni dalla data di restituzione.

Articolo 7 - Investimenti e manutenzione ordinaria e straordinaria

Ogni e qualsiasi onere inerente la conservazione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, dei beni concessi in affitto, resterà ad esclusivo carico dell'affittuario, ad esclusione dei beni immobili, per i quali le spese di manutenzione straordinaria eccedenti quelle già previste e pattuite nel Piano Industriale resteranno ad esclusivo carico degli effettivi proprietari.

L'Affittuario potrà apportare ai beni trasferiti addizioni, migliorie, sostituzioni ed ampliamenti senza la necessità di richiedere alcuna autorizzazione dal Concedente ma semplicemente dandone comunicazione scritta preventiva almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori o del sostenimento della spesa ogni qualvolta l'investimento o la spesa o l'intervento di manutenzione sia superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), ad esclusione degli interventi straordinari sui beni immobili, che dovranno essere preventivamente accordati tra le parti.

Articolo 8 - Garanzie del Concedente

Il Concedente rilascia all'Affittuario le seguenti dichiarazioni e garanzie, ciascuna delle quali dovrà essere vera alla Data di Affitto.

8.1 Poteri. Accordo Valido e Vincolante.

La stipulazione e consegna del presente Contratto e l'adempimento da parte del Concedente delle proprie obbligazioni sono state regolarmente autorizzate da tutti gli atti necessari, inclusi tutti gli atti dei soci o amministratori, senza alcuna limitazione, ed inoltre il Concedente ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e/o rinunce, ad eseguire la transazione contemplata qui di seguito, richieste dalla legge ovvero dallo statuto e dai documenti organizzativi del Concedente, ovvero da ogni altro documento od accordo di cui il Concedente è parte. Il presente Contratto e tutti i documenti stipulati e consegnati in conformità del presente Contratto costituiscono un'obbligazione assunta legalmente come valida e vincolante dal Concedente, azionabile nei suoi confronti in conformità con le condizioni di cui al presente Contratto e dei documenti di cui sopra.

8.2 Costituzione del Concedente.

Il Concedente è validamente costituito ed esistente secondo le leggi italiane ed ha pieno potere e titolo sui beni costituenti il Ramo d'Azienda e di condurre ed esercitare l'impresa come è esercitata, di stipulare e consegnare il presente Contratto, di adempiere alle proprie obbligazioni e di concludere le transazioni contemplate qui di seguito.

8.3 Inesistenza di conflitti o violazioni.

La stipulazione, consegna ed esecuzione da parte del Concedente del presente Contratto non determinerà: (a) la violazione o la rottura o l'inadempimento di alcuna disposizione dei documenti organizzativi del Concedente, ovvero (b) la violazione di alcuna legge, statuto, ordinanza, regola o ordine, e/o obbligazioni di qualsiasi tipo cui il Concedente sia parte o da cui sia vincolato o a cui alcuno dei beni rientranti nel Ramo d'Azienda sia soggetto.

8.4 Consensi e Approvazioni.

La stipulazione, consegna ed esecuzione da parte del Concedente delle proprie obbligazioni di cui al presente Contratto, non richiedono che venga conseguito da parte del Concedente alcun consenso, approvazione o atto, né richiedono che venga presentata alcuna domanda o venga data alcuna comunicazione a qualsivoglia società, persona, o impresa ovvero a qualsivoglia autorità, che non siano quelli espressamente richiesti ovvero previsti dal presente contratto.

8.5 Contenzioso.

Il Concedente garantisce che:

(a) non vi sono controversie, arbitrati, rivendicazioni di alcun genere, azioni, procedimenti, accertamenti da parte di autorità fiscali, né controversie né processi pendenti o, per quanto nella migliore conoscenza del Concedente, minacciati o che incidano o che comunque possano incidere negativamente sul Ramo d'Azienda o che riguardino l'attività del Ramo di Azienda;

(b) non vi sono sentenze ovvero lodi arbitrali di alcun genere contro il Concedente che non siano ancora adempiute e/o che riguardino il Ramo d'Azienda e l'attività inerente il Ramo d'Azienda;

(c) non vi sono multe o sanzioni amministrative contro il Concedente che non siano ancora state pagate relativamente al Ramo d'Azienda o all'attività inerente il Ramo d'Azienda.

Articolo 9 - Indennizzo del Concedente

9.1 Obblighi di Indennizzo.

In relazione all'oggetto del Contratto ed alle dichiarazioni e garanzie del Concedente contenute nel presente Contratto, il Concedente assume nei confronti dell'Affittuario i seguenti obblighi di indennizzo.

9.2 Indennizzo del Concedente.

Il Concedente indennizzerà e terrà l'Affittuario indenne in relazione a quanto segue:

(a) qualsiasi costo, danno od onere derivante da qualsiasi passività esclusa dal Ramo d'Azienda e, in generale, da qualsiasi sopravvenienza passiva relativa all'affitto del Ramo d'Azienda che tragga origine da atti, fatti o omissioni occorsi prima della Data di Affitto;

(b) ogni eventuale costo, perdita o danno sostenuto o subito dall'Affittuario che non sarebbe stato sostenuto e/o subito se tutte le dichiarazioni e garanzie del Concedente contenute nel presente Contratto fossero state veritiere, corrette ed esatte;

(c) ogni eventuale azione, causa, procedimento, richiesta, accertamento, giudizio, costo e spesa (ivi compresi ragionevoli onorari di avvocati, commercialisti, consulenti in generale) inerente a quanto precede; il tutto senza alcuna duplicazione di indennizzo.

9.3 Procedura.

Ogni qualvolta si verifichi un evento o emerga una circostanza suscettibile di dare luogo a responsabilita' del Concedente a norma del presente Contratto, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(a) l'Affittuario dara', al piu' presto, notizia per iscritto di tale evento o circostanza al Concedente, fornendone una descrizione documentata ed indicando l'ammontare richiesto in dipendenza dello stesso;

(b) il Concedente sara' tenuto a contestare per iscritto (fornendone i motivi) la comunicazione eseguita dall'Affittuario a norma del precedente punto (a), entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, essendo inteso che le domande dell'Affittuario ivi contenute si intenderanno accettate dal Concedente, impregiudicato il diritto dell'Affittuario di richiedere ulteriori indennizzi per passivita', insussistenze, minusvalenze o danni emersi o quantificati successivamente e causati dal medesimo evento o circostanza;

(c) ove la comunicazione di cui al punto (a) sia contestata a norma del punto (b), le Parti negozieranno in buona fede una definizione amichevole della controversia per i 30 giorni immediatamente successivi a tale contestazione decorsi i quali, senza raggiungimento di un accordo, la questione potra' essere sottoposta al collegio arbitrale di cui all'Articolo 14, in ogni momento successivo da sola o in unione con altre.

Articolo 10 - Ulteriori Previsioni

10.1. Obbligo di collaborazione.

Il Concedente si impegna ad intervenire presso i pubblici uffici e prestare il proprio consenso ed a porre in essere tutte le attivita' necessarie a semplice richiesta dell'Affittuario per consentire le necessarie volturazioni delle autorizzazioni amministrative comprese nel Ramo di Azienda a favore della Affittuaria.

10.2 Consenso alle opere.

Il Concedente acconsente fin da ora a tutte le opere che l'Affittuario ritenesse necessarie sui beni affittati per l'adeguamento alle norme di legge e per il miglioramento del servizio, impegnandosi fin d'ora a prestare il proprio consenso per la presentazione di eventuali richieste alla pubblica amministrazione per la realizzazione delle opere medesime.

10.3 Copertura assicurativa.

L'Affittuario si impegna a fornire adeguata copertura assicurativa per incendio, scoppio, rischio locativo, furto, responsabilita' civile verso terzi. All'uopo si impegna a stipulare, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente atto, apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per adeguati massimali, ovvero a subentrare nelle polizze eventualmente gia' stipulate dal Concedente a copertura dei medesimi eventi di rischio.

10.4. Verifica della normativa vigente.

Le Parti si impegnano a verificare con cadenza annuale gli eventuali mutamenti normativi intercorsi al fine di adeguare le pattuizioni qui assunte al fine di una migliore efficacia del servizio.

10.5. Investimenti nei locali

La società S.F.E.R.A. Srl si obbliga ad effettuare gli investimenti per ristrutturazione ed ammodernamento dei locali della farmacia Capoluogo di Via Matteotti di proprietà del Comune di Castel San Pietro Terme come da proposta di SFERA S:R.L. agli atti del Comune al Prot.Gen. n. 16157 del 17/7/2015 . Il reperimento delle risorse finanziarie per l'effettuazione dell'investimento rimane ad esclusivo carico di S.F.E.R.A. Srl.

Al termine del presente contratto di affitto d'azienda la cui durata è prevista all'articolo 4 che precede, la società S.F.E.R.A. Srl in relazione a quanto previsto al comma precedente non avrà diritto ad alcun indennizzo a qualsiasi titolo in deroga a quanto previsto ai precedenti articoli 6.2 e 9.

10.6 Personale del gestore uscente

La società S.F.E.R.A. Srl si obbliga ad assumere il personale impiegato nella gestione delle farmacie di cui al presente contratto sulla base dei termini e delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto con i dipendenti, le loro OO.SS., il gestore uscente (AFM Bologna) ed il Comune di Castel San Pietro Terme.

Il personale, alla scadenza del presente contratto, verrà considerato a tutti gli effetti facente parte dell'azienda oggetto di restituzione al concedente. *(da verificare applicazione art. 2112 cod. civile)*

Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa

11.1. Clausola risolutiva espressa.

Il presente contratto si risolverà di diritto, fermo restando quanto disposto dall'art. 6.2, nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Affittuario ovvero ammissione ad altre procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società;
- c) gravi inadempienze

Nei casi indicati alla lettera c), il Concedente è tenuto a concedere a mezzo formale diffida, un congruo termine per rimuovere l'inadempienza. Decorso inutilmente il termine concesso, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto.

11.2. Obbligo di continuazione della conduzione.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto, l'Affittuario avrà l'obbligo di continuare la conduzione del Ramo di Azienda finché la conduzione del Ramo di Azienda non venga assunta da altro soggetto.

Articolo 12 - Spese ed oneri fiscali

12.1 Spese e imposte.

Fatto salvo quanto espressamente previsto in altre clausole del presente Contratto, qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere derivante dalle operazioni previste nel presente Contratto sarà sostenuta e pagata come segue:

- (a) le competenze e le spese relative (i) alle eventuali imposte di registro, catastali ed ipotecarie dovute in conseguenza, diretta o indiretta, del presente Contratto, (ii) e alle spese ed onorari notarili per il presente Contratto, saranno sostenute dall'Affittuario;
- (b) ogni altro eventuale costo, spesa, onere, imposta o tassa verrà corrisposto da ciascuna parte in conformità con le leggi applicabili.

12.2 Regime IVA.

Si dà espressamente atto che le prestazioni menzionate in questo Contratto sono soggette al regime IVA.

Articolo 13 - Disposizioni Generali

13.1 Modifiche.

Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

13.2 Divieto di Cessione.

Nessuna delle Parti può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

13.3 Comunicazioni e Notifiche.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo fax), o al momento di trasmissione indicata nell'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via telefax, sempre che, sia indirizzata come segue:

- se a S.F.E.R.A S.r.l. a:

S.F.E.R.A S.r.l.,
via Boaria n. 46,
tel. 0546/620714, fax 0546/620591
all'attenzione del Pres. Rava Roberto

- se a Comune di _____, a:

Comune di Castel San Pietro Terme,
via _____,

tel. 051 _____, fax 051 _____,
all'attenzione del Sindaco

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggano altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari ovvero arbitrari.

13.4 Allegati.

Gli allegati formano parte integrante di questo Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso. Questo Contratto, in merito al suo oggetto, supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.

13.5 Tolleranza.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

13.6 Rubriche.

Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura di questo Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

13.7 Richiami.

Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti, od allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti od allegati di questo Contratto.

13.8 Legge Regolatrice.

Questo Contratto ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

13.9 Interpretazione.

Salvo quanto diversamente disposto:

(a) i termini scritti con iniziali maiuscole nel testo del presente Contratto avranno il significato definito nel testo del presente Contratto;

(b) i termini definiti al singolare hanno il corrispondente significato anche quando usati al plurale e viceversa.

13.10 Annunci.

Salvo quanto diversamente disposto da ogni applicabile norma imperativa ovvero da provvedimenti assunti da ogni autorità che risulti avere giurisdizione su ciascuna Parte, nessuna delle Parti darà corso ad annunci pubblicitari, di diffusione o simili, in merito al compimento o all'esecuzione di quanto previsto da questo Contratto, ad alcuna delle clausole o disposizioni del medesimo ovvero ad alcuna delle operazioni, previste dallo stesso, senza il preventivo consenso dell'altra Parte relativamente a forma e contenuto delle predette eventuali comunicazioni.

Tale consenso sarà tuttavia presunto qualora non venga sollevata opposizione nel termine di quarantotto (48) ore dal momento in cui la bozza di annuncio, comunicazione o messaggio pubblicitario sia stata comunicata ai sensi della Sezione 8.3 che precede.

Articolo 14. – Controversie

14.1 Composizione bonaria

In caso di controversie le Parti si impegnano a tentare la composizione bonaria della lite

14.2 Foro competente.

Fermo restando quanto sopra disposto si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo a questo Contratto, ove non assoggettabile ad arbitrato, sarà di competenza esclusiva del Foro territorialmente competente.

FIRMATO: xxxxxxxx

ALLEGATO^{"F"}..... ALLA DELIBERA
DEL C.C. N°⁹⁸..... DEL^{30/07/2015}.....

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Collegio dei revisori

Verbale n. 16 del 27/07/2015

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto "PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI – AFFIDAMENTO SERVIZIO E ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE IN SFERA S.R.L. - DISMISSIONE AZIONI A.F.M. S.P.A. - AI SENSI DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON ATTO C.C. 40 DEL 31/03/2015 "

Il Collegio

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto "PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI – AFFIDAMENTO SERVIZIO E ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE IN SFERA S.R.L. - DISMISSIONE AZIONI A.F.M. S.P.A. - AI SENSI DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON ATTO C.C. 40 DEL 31/03/2015" da porre all'esame del Consiglio nella seduta del 30/07/2015;

- Accertato che con determina del Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi n. 108 del 10 marzo 2015 e' stato dato incarico a M.G. Consulting S.r.l. per la definizione delle modalita' di risoluzione del rapporto con l'attuale gestore, con la definizione di un accordo tra il Comune di Castel San Pietro Terme, AFM Bologna e il nuovo gestore;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 31.3.2015, il Comune ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ex art. 1, commi da 611 a 614, della legge 190/2014, all'interno del quale ha previsto la dismissione della partecipazione in AFM s.p.a. (In particolare, trattasi di 20 azioni della società A.f.m. S.p.A., di valore nominale pari a euro 516,46, pari allo 0,030% del capitale sociale totale che ammonta a 66.918 azioni ordinarie, pari a Euro 34.560.470).
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 2 Luglio 2015 è stato espresso apposito " Atto di indirizzo in merito alla gestione delle farmacie comunali";
- la società S.F.E.R.A. ha formalizzato la proposta di aggregazione nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera A);
- l'operazione di integrazione proposta, tenuto conto dell'elaborazione delle stime fornite da SFERA, come riportate nell'Allegato A), comporta un piano pluriennale che evidenzia che la nuova configurazione aziendale manterrà risultati economici in equilibrio e positivi;

Preso atto dei contenuti:

- proposta di SFERA s.r.l allegato sub A)
- dell'analisi di congruita' della proposta effettuata da MG Consulting S.r.l. allegato sub B)
- dello schema di Statuto;
- dello schema di Convenzione ex art 30 D.Lgs 267/00 fra i soci enti locali di Sfera S.r.l. per controllo analogo della stessa quale società in house;



- dello schema di contratto di affitto d'azienda

- della necessita' di un ulteriore contratto-disciplinare che regoli i rapporti di natura pubblicistica e gli standards di servizio da erogare;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilita';

Visto il d.p.r. 31/01/96, n. 194 e il D.Lgs 118/2011;

All'unanimita' dei voti

Delibera

di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto ""PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE IN SFERA S.R.L. - DISMISSIONE AZIONI A.F.M. S.P.A. - AI SENSI DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON ATTO C.C. 40 DEL 31/03/2015"" da porre" da porre all'esame del Consiglio nella seduta del 30/07/2015.

Castel San Pietro Terme li, 27/07/2015

I REVISORI

Silvia Romboli

Claudia Rubini

Libero Montesi



